

Trasporto intermodale di rifiuti. Ulteriore chiarimento dell'Albo Gestori.

Con circolare n. 6 del 21 luglio 2022, l'Albo nazionale gestori ambientali ha ribadito che nel caso di trasporti intermodali **“è sempre consentito che il trasporto finale dei rifiuti su strada possa essere effettuato da *impresa diversa da quella che ha iniziato il trasporto*”**.

Questa possibilità era già stata riconosciuta con la circolare del 4 dicembre 2017 dello stesso Albo, in tutti i tipi di trasporto intermodale, quali lo strada/mare/strada (ad es. dalla Sardegna), oppure strada/ferrovia/strada, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le imprese di autotrasporto che intervengono all'interno dello stesso trasporto intermodale devono essere ambedue iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali nella stessa categoria d'iscrizione;

b) i codici EER relativi ai rifiuti trasportati devono essere contemporaneamente presenti nelle iscrizioni delle due imprese di autotrasporto (*ed è bene - suggeriamo noi - che a bordo del trattore o dell'autoveicolo a motore vi sia copia dei provvedimenti autorizzativi delle due imprese di autotrasporto*);

c) i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario di identificazione dei rifiuti di cui al DM Ambiente 148/98, gestito con le modalità specificate al punto 1), lettera v) della circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. GAB/DE/812/98 del 4 agosto 1998.

Con la circolare attuale l'Albo, in risposta a dubbi e quesiti pervenuti, conferma espressamente che:

- al destinatario finale può essere conferito un rifiuto mediante un complesso veicolare composto da un trattore stradale/motrice nella disponibilità di impresa, differente da quella che ha iniziato il trasporto dei rifiuti, e da un semirimorchio con carrozzeria mobile o rimorchio nella disponibilità della stessa impresa che ha iniziato il trasporto;

- nell'effettuazione del trasporto intermodale dovranno essere rigorosamente rispettati i punti a), b) e c), indicati nella menzionata circolare del 4 dicembre 2017 già richiamata.

Si riporta il testo della circolare n.6 del 21 luglio 2022

Circolare n. 6 del 21 luglio 2022

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO